

Schema di contratto allegato alla Deliberazione di Assemblea n. 2 del 09/03/2023

Rep. n.

UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE CAMONICA "CIVILTÀ DELLE PIETRE"

Provincia di Brescia

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO LUDICO-DIDATTICO PER LA PROMOZIONE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE PER IL PERIODO 01/05/2023 – 30/04/2032. CIG

L'anno 2023, addì del mese di, presso la sede dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre", sita in Capo di Ponte Via Stazione 15, avanti a me, nato/a a il, C.F., Segretario dell'Unione medesima, autorizzato/a a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente,

TRA

Il/la, nato/a a (..) il, C.F., nella sua qualità di dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre", Codice Fiscale 90020920170 e Partita IVA 03253150985, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Unione, il/a quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta (di seguito denominata "Unione"),

E

....., nato/a a(....) il, C.F., residente/domiciliato/a in alla via/piazza, che interviene nel presente atto in qualità di della Ditta con sede legale in Codice Fiscale e Partita Iva n. di seguito denominato "concessionario";

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Assemblea n. 2 in data 09/03/2023 è stato deliberato di procedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione del parco ludico-didattico per la promozione delle energie alternative per il periodo 01/05/2023 – 30/04/2032 ed approvato il relativo schema di contratto;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del è stata indetta la procedura per la scelta del concessionario per la gestione in oggetto;
- che alla data di scadenza sono pervenute n. offerte;
- che si è addivenuto all'aggiudicazione della concessione con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Schema di contratto allegato alla Deliberazione di Assemblea n. 2 del 09/03/2023

ART. 1 CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

Il presente contratto ha per oggetto la gestione in regime di concessione dell'area, degli edifici e delle strutture identificate all'interno del mappale 7577 del foglio 26 NCT Capo di Ponte (superficie mq. 62.259) in località Prada, come meglio dettagliati nella planimetria di dettaglio allegata, le cui opere sono state realizzate nel corso del 2021/2022.

L'area viene concessa al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il concessionario esercita, presso l'area, gli edifici e le strutture predetti, la gestione del punto di ristoro e di tutte le attrazioni ivi presenti, in modo coerente con le finalità del progetto esecutivo denominato: *"REALIZZAZIONE IN COMUNE DI CAPO DI PONTE DI UN PARCO LUDICO-DIDATTICO PER LA PROMOZIONE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE – COD. CUP C51E16000540005"*, approvato con la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 25 del 24.07.2020, che il concessionario dichiara di conoscere. Accanto alle funzioni di immediata realizzazione, il concessionario potrà effettuare implementazioni volte a raggiungere ulteriori obiettivi di crescita del Parco e della sua visibilità nel mercato turistico della Valle Camonica: tra queste, un possibile parco-avventura, un'espansione area camper, un ampliamento dell'area picnic e, infine, la realizzazione di un'area sauna-idromassaggio all'aperto.

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal progetto esecutivo suddetto, nel rispetto dei contenuti della propria offerta tecnica presentata in sede di gara ed alle condizioni indicate nel bando, nonché in ossequio alla normativa vigente applicabile alle attività oggetto di gestione.

ART. 2 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione avrà la durata di anni nove (dal 01.05.2023 al 30.04.2032) con possibilità di rinnovo per ulteriori anni nove (dal 30.04.2032 al 29.04.2041). A tal fine il concessionario dovrà presentare, entro un anno antecedente la scadenza, una proposta di miglioramento complessivo della struttura (sia per la parte strutturale che per quella gestionale).

Il rinnovo viene, invece, garantito laddove il gestore assegnatario realizzi entro e non oltre il 30.04.2031 **investimenti** previamente concordati ed autorizzati dall'Unione per un importo non inferiore ad € 70.000,00 (IVA esclusa). In tale caso verranno rinegoziate le precedenti condizioni contrattuali.

Il valore della concessione è stato stimato con riferimento alle proiezioni di costi e ricavi contenuti nel *business plan* approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 11 del 15/04/2022, all'uopo redatto da un esperto professionista in materia di marketing, che ha analizzato le potenzialità economiche e di attrattiva del parco.

Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA.

Il canone richiesto all'operatore economico per OGNI ANNO di affidamento, è fissato in:

- € _____/ (euro _____/00) oltre IVA 22% per il primo anno;
- € _____/ (euro _____/00) oltre IVA 22% per i 2 anni successivi ed
- € _____/ (euro _____/00) per i restanti 6 anni,

Il canone sarà versato in rate con scadenza semestrale, secondo le seguenti tempistiche: 15/06 e 15/12 di ogni anno, eccetto che per il primo anno, nel cui caso il primo versamento avrà scadenza il 31/12 e dovrà comprendere tutte le mensilità a partire dall'inizio della concessione. In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto, ovvero, se più elevata, nella misura del tasso legale.

Si precisa che per compensare in parte gli investimenti realizzati dal gestore relativi alle attrezzature di cucina e bar, considerato che rimarranno in proprietà del concessionario al termine della gestione, viene correlativamente riconosciuta una **decurtazione del canone complessivo**, che comunque non

Schema di contratto allegato alla Deliberazione di Assemblea n. 2 del 09/03/2023

potrà essere superiore ad euro 25.000. Tale decurtazione verrà “spalmata” in egual misura sui nove anni di durata contrattuale.

ART. 3 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Pagare regolarmente il canone annuale di concessione secondo quanto previsto all'articolo precedente.
2. Provvedere all'arredo della cucina (ed eventualmente del locale ristoro) con arredi, elettrodomestici e quant'altro idonei e a norma di legge, i quali rimarranno di proprietà del dell'Unione concedente. Si precisa che per compensare in parte gli investimenti realizzati dal gestore relativi alle attrezzature di cucina e bar, considerato che rimarranno in proprietà del concessionario al termine della gestione, viene correlativamente riconosciuta una decurtazione del canone complessivo, che comunque non potrà essere superiore ad euro 25.000. Tale decurtazione verrà “spalmata” in egual misura sui nove anni di durata contrattuale.
3. Provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti¹.
4. Effettuare la manutenzione e la pulizia degli arbusti, piante e spazi verdi (falcatura dell'erba, irrigazione, concimazione e asportazione delle erbacce e quant'altro) da effettuare con una cadenza tale da garantire sempre il decoro della struttura.
5. Effettuare la manutenzione regolare degli impianti idraulici, elettrici e del metano, finalizzata alla perfetta efficienza e sicurezza degli impianti stessi.
6. Vigilare e custodire le strutture, segnalando, all'occorrenza, eventuali infrazioni alla Polizia Locale o ad altre autorità competenti.
7. Effettuare la manutenzione delle infrastrutture presenti nel parco, comprese la recinzione e i cancelli di accesso.
8. Effettuare la voltura degli allacci idrici, elettrici e del metano, prima della stipula del contratto;
9. Sostenere i costi derivanti dal consumo e per gli allacci esistenti alle reti di erogazione di acqua, energia elettrica e metano relativi al punto di ristoro ed alle attrazioni, servizi igienici annessi, area camper e parco in genere.
10. Acquistare quanto necessario a garantire gli interventi di pronto soccorso con presidi farmacologici ed attrezzature secondo le indicazioni della ASST di Valcamonica.
11. Richiedere agli uffici competenti tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di gestione delle attrazioni e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel punto ristoro.
12. Segnalare per iscritto al Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione ogni disfunzione o guasto riscontrato nell'utilizzo degli impianti, esclusi dalla competenza manutentiva ordinaria.
13. Osservare e rispettare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie del personale dipendente.

¹ A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: manutenzione e mantenimento della pavimentazione dei vialetti, manutenzione delle staccionate in legno, delle panchine, delle attrezzature ludiche e degli arredi con tinteggiatura e sostituzione parti ammalorate, pulizia e manutenzione dei tetti in guaina, con riparazione e sostituzione del manto di copertura danneggiato, pulizia e manutenzione dei canali di gronda; presso gli immobili (cucina, ristoro, servizi igienici) sostituzione vetri, riparazione porte, finestre infissi in genere e loro accessori quali: serrature, maniglie, ecc., riparazioni di interruttori, prese di corrente, sostituzione lampade, riparazione rubinetteria, tinteggiatura pareti (almeno una volta ogni due anni), infissi, il ripristino degli intonaci, verniciatura dei cancelli d'ingresso, spurghi delle fognature e quant'altro necessario per mantenere gli impianti e le attrezzature nel normale stato di funzionamento ed in genere, tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

Schema di contratto allegato alla Deliberazione di Assemblea n. 2 del 09/03/2023

14. Osservare e rispettare tutte le disposizioni inerenti la sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
15. Adottare tutte le misure necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità ed assumere a proprio carico ogni responsabilità civile o penale per gli eventuali danni arrecati a cose e/o persone.
16. Stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale di almeno € 1.000.000,00 a garanzia della conduzione del punto di ristoro e delle attrazioni.
17. Stipulare una polizza per eventuali danni alla struttura e alle relative attrezzature, con capitale assicurato di euro 1.000.000,00.
18. Concedere per un weekend al mese² (non cumulabile) la disponibilità dell'area feste alle associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione degli eventi da queste organizzati; le associazioni sono tenute a versare al concessionario un rimborso spese non superiore ad euro 300,00 al giorno, salvo diverso accordo tra concessionario e singola associazione.
19. Al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse allo svolgimento di eventi presso l'area feste da parte delle associazioni predette e per garantire la non discriminazione tra le varie associazioni potenzialmente interessate all'utilizzo dell'area feste del Parco, il concessionario dovrà pubblicizzare apposito avviso, ove si specifichi che ogni associazione avrà diritto ad un solo week end tra quelli riservati.
20. È facoltà del concessionario prevedere la riserva di date ulteriori rispetto a quanto espresso nei punti precedenti, procedendo con autonomo accordo con le associazioni, anche per quanto riguarda il rimborso spese per l'utilizzo dell'area feste.
21. Il concessionario non potrà effettuare trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e delle strutture concessi, senza la previa autorizzazione dell'Unione; non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere le attrezzature oggetto della concessione e deve comunicare all'Unione le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione;
22. Il concessionario tiene indenne l'Unione da qualsiasi responsabilità e o conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito dalla concessione.
23. Realizzazione di tutti gli elementi dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 4 ONERI A CARICO DELL'UNIONE E DELLA COMUNITÀ MONTANA

Provvedere alla manutenzione straordinaria degli impianti. Si precisa che nel caso di un intervento avente natura straordinaria l'Unione potrà discrezionalmente accordarsi con il concessionario e prevedere che, in alternativa al proprio intervento, il concessionario stesso vi provveda. In tal caso la spesa effettuata verrà decurtata in pari importo dal canone.

Sono a carico della Comunità Montana di Valle Camonica le imposte e tasse che hanno come presupposto impositivo la proprietà delle aree e degli immobili. Le somme relative saranno rimborsate dall'Unione ai sensi degli accordi sottoscritti tra tali enti.

ART. 5 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di predisporre un proprio "documento di valutazione dei rischi", di avere le figure professionali idonee all'applicazione dello stesso e di comunicare all'Unione il nominativo del responsabile della "Gestione della Sicurezza".

² Solo per l'anno 2023 le date delle manifestazioni riservate alle associazioni saranno le seguenti: 16 - 17 giugno In nomine matris; 7 - 8 e 9 luglio Motor x; 15 - 16 luglio Festa Alpini; 27 agosto Run Aragosta.

Schema di contratto allegato alla Deliberazione di Assemblea n. 2 del 09/03/2023

È posta ad esclusivo carico del concessionario l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e le derivanti responsabilità. Il concessionario dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di approvazione di un proprio "piano di emergenza" dichiarando di avere le figure professionali idonee all'applicazione dello stesso e di comunicazione all'Unione dei nominativi dei Responsabili.

Il concessionario solleva l'Unione da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente le previsioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 T.U. Sicurezza e s.m.i..

Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati, il concessionario si impegna a garantire il funzionamento del Servizio oggetto del presente contratto, con proprio personale e a provvedere con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo.

ART. 6 CONTROLLI E VERIFICHE

L'Unione attua i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento della gestione, nonché sul corretto utilizzo delle strutture al fine di verificare il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione. La vigilanza sulla gestione compete all'Unione per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, l'Unione può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio. Il concessionario è tenuto a fornire all'Unione tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l'accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente contratto fra l'Unione ed il Concessionario, il Foro competente sarà quello di Brescia.

ART. 8 CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dal presente contratto il concessionario ha costituito una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16 mediante polizza fideiussoria, nei modi di legge pari al 10% dell'importo contrattuale.

Il suddetto importo può eventualmente essere ridotto qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 9 PENALITÀ

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al concessionario e da questi non giustificato, il servizio non venga espletato in modo conforme alle prescrizioni della normativa in vigore in materia ed a quanto previsto dal presente contratto, l'Unione applica al concessionario, dopo aver accertato l'inadempimento, in contraddittorio con il medesimo e previa comunicazione scritta, una pena pecuniaria, da € 100,00= a € 1.000,00 per ogni violazione contestata, in ragione della gravità della violazione commessa.

L'Unione può valersi della cauzione di cui all'art. 8 a pagamento di penali. In tal caso, entro dieci giorni la cauzione deve essere integrata dal concessionario.

ART. 10 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È espressamente vietato cedere ad altri la concessione, anche parzialmente, del servizio di cui al presente contratto. La cessione senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano l'Unione a

Schema di contratto allegato alla Deliberazione di Assemblea n. 2 del 09/03/2023

sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari e ad effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e consequenziali il presente contratto, nessuna esclusa sono a totale carico del concessionario. Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

ART. 12 ESSENZIALITA'

Tutte le clausole del presente contratto sono considerate dalle parti come essenziali, ed il loro mancato adempimento legittima la immediata risoluzione di diritto del contratto.

ART. 13 RECESSO E RISOLUZIONE

L'Unione può procedere ipso iure ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze nella conduzione del servizio quali la sospensione e/o l'interruzione del medesimo;
- b) mancato e/o non corretto pagamento delle retribuzioni e/o degli oneri previdenziali del personale impiegato;
- c) apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- d) cessione del contratto;
- e) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti impiegati nel servizio;
- f) mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento del servizio;
- g) mancato addestramento del personale ai rischi esistenti negli ambienti di lavoro;
- h) mancato rinnovo da parte degli Enti competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- i) inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza e inosservanza di norme igienico sanitarie;
- j) altre gravi negligenze e/o inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere sia la regolarità sia la qualità del servizio;
- k) mancato pagamento di 1 rata del canone annuale;
- l) **mancata realizzazione di tutti gli elementi dell'offerta tecnica presentata dal concessionario in sede di gara.**

Qualora il concessionario intenda recedere dal contratto, l'Unione addebita allo stesso, oltre agli eventuali danni, i costi che dovrà sostenere per l'affidamento del servizio ad altro soggetto. L'esercizio del recesso e della volontà di avvalersi della risoluzione del contratto devono essere comunicati alla controparte mediante PEC almeno sessanta giorni prima della effettiva interruzione del servizio.

ART. 14 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 RGPD 2016/679

Il concessionario viene designato quale Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, Paragrafo 1, Punto 8) e art. 28, Paragrafo 1, RGPD 2016/679.

In ossequio alla previsione di cui all'art. 28, paragrafo 3, RGPD 2016/679, il presente articolo disciplina i compiti e le responsabilità affidati al Responsabile del trattamento dei dati con riferimento ai trattamenti effettuati nell'ambito del presente contratto.

Il concessionario, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, si impegna ad offrire garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche

Schema di contratto allegato alla Deliberazione di Assemblea n. 2 del 09/03/2023

ed organizzative adeguate ai trattamenti effettuati per conto dell'Unione al fine della tutela dei diritti degli interessati.

Il concessionario, in qualità di Responsabile del trattamento si impegna ad osservare scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare e, in particolare:

- a) il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile senza previa specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare del trattamento;
- b) il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che la normativa vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- c) il Responsabile del trattamento verifica e controlla che, nell'ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che, in caso di raccolta, i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- d) il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) il Responsabile del trattamento garantisce che le persone che nell'ambito della propria organizzazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una adeguata formazione con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f) il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative, ivi comprese la *pseudonimizzazione* e la cifratura dei dati personali, necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- g) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- h) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- i) il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- j) il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- k) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- l) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;

Schema di contratto allegato alla Deliberazione di Assemblea n. 2 del 09/03/2023

- m) il Responsabile del trattamento designa il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nei casi previsti dall'art. 37 del RGPD, pubblica i suoi dati di contatto e li comunica al Garante per la protezione dei dati personali ed al Titolare del trattamento;
- n) il Responsabile del trattamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 2, del RGPD, istituisce e aggiorna un registro, tenuto in forma scritta, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto dell'Unione;
- o) il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall'Ente sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- p) il Responsabile del trattamento, al momento della cessazione del contratto/incarico/fornitura/consulenza oggetto di affidamento, si obbliga a restituire al Titolare tutti i dati personali trattati e a cancellare le copie esistenti, salvo il caso in cui la normativa europea o nazionale preveda la conservazione dei dati;
- q) il Responsabile del trattamento si obbliga a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- r) il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione impartita violi la normativa comunitaria o nazionale relativa alla protezione dei dati.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia" dell'Unione, al D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, alla normativa statale e regionale direttamente applicabile alla gestione del servizio in oggetto ed alle norme del Codice Civile.

Per l'Unione Comuni Media Valle
Camonica "Civiltà delle Pietre"
IL PRESIDENTE

Per l'operatore economico
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL SEGRETARIO ROGANTE

Schema di contratto allegato alla Deliberazione di Assemblea n. 2 del 09/03/2023

INFORMATIVA PRIVACY

La presente informativa è resa alle ditte, persone fisiche, o ai referenti delle ditte i cui dati personali, sono trattati dall'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica, in ragione della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE si comunica quanto segue.

- **Il titolare del trattamento** è l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle pietre", Via Stazione 15, Capo di Ponte (BS).
- **Il Responsabile della protezione dei dati** può essere contattato all'indirizzo email rpd@unionemediavallecamonica.bs.it

- Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali raccolti in occasione della stipula del contratto e durante l'esecuzione dello stesso sono trattati per le seguenti finalità:

- gestire il rapporto contrattuale e adempiere a quanto in esso prescritto. Il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto;
- adempiere agli obblighi di legge, compresi quelli fiscali e contabili. Il trattamento è necessario per rispettare gli obblighi di legge;

Il conferimento dei dati raccolti è necessario per l'esecuzione del contratto e in loro mancanza il titolare si trova nell'impossibilità di adempiervi.

Comunicazione a terzi

I dati sono comunicati a:

- altre pubbliche amministrazioni quando ciò risulti necessario per obbligo di legge, di regolamento o normativa comunitaria;
- soggetti terzi a cui l'Unione affida lo svolgimento di determinate attività quali adempimenti contabili o fiscali o l'assistenza informatica. Tali soggetti sono nominati responsabili del trattamento.

Pubblicazione

I dati sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Unione per adempiere agli obblighi di legge in materia di trasparenza.

Conservazione dei dati

I dati relativi al rapporto contrattuale con il fornitore sono conservati per dieci anni in adempimento agli obblighi di legge.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. I diritti possono essere esercitati all'indirizzo rpd@unionemediavallecamonica.bs.it

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per presa visione
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....